Faccio seguito alla mail che precede per comunicare che il TAR Toscana

ha dichiarato con decreto la carenza di interesse nel giudizio n.

2863/2000 (che era stato proposto per mera cautela e di cui avevo

preannunciato l'abbandono).

Per quel che attiene le possibili azioni giudiziarie contro ASA S.p.A.,

richiamo l'attenzione su quanto gi¿ scrittoVi nella mail che precede e

nella nota del 25 marzo 2019 che - per facilit¿ di consultazione -

accludo in allegato alla presente.

Poich¿ alcuni Enti hanno richiesto di avere un preventivo per le azioni

da intraprendere, preciso che l'importo delle competenze e spese legali

per il procedimento di dichiarazione di esecutoriet¿ del lodo e per

l'atto di precetto ¿ complessivamente di ¿ 8.000,00, oltre IVA e CAP di

legge, da suddividersi tra i comuni che intendono procedere. Come

precisato nella lettere allegata, l'esecutoriet¿ del lodo comporter¿

l'obbligo degli enti di corrispondere l'imposta di registro (3%) sulla

somma oggetto di condanna e sugli interessi.

Ricordo altres¿ che, al momento, ASA S.p.A. ha dichiarato la

disponibilt¿ a rifondere i Comuni delle spese legali cui ¿ stata

condannata del giudizio di cassazione e del grado di appello: detto

importo ¿ complessivamente pari ad ¿ 36.400,00 oltre spese generali

(15%), IVA e CAP di legge. Vi pregherei pertanto di indicarmi come

ritenete di procedere per detto accredito.

Preciso infine che seguir¿ nei prossimi giorni nostra fattura a saldo

del giudizio di cassazione e del giudizio al TAR abbandonato secondo gli

importi gi¿ stabiliti nella delibera di Giunta Comunale con la quale

ciascun comune ci aveva dato incarico di resistere in giudizio.

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento, porgo cordiali saluti.

Per Avv. Luca Capecchi

Avv. Giovanni Tieri

Il 29/01/2020 17:23, Avv. Luca Capecchi ha scritto:

>

> Faccio seguito alle comunicazioni che precedono ed all'ultimo incontro

> tenutosi il 31 ottobre 2019 presso il Comune di Portoferraio per

> aggiornarVi sullo stato della posizione.

>

> Preliminarmente, e come gi¿ segnalato nella mail del 23.10.2019 che

> precede, preciso che sar¿ abbandonato il ricorso RG. n.2863/2000

> pendente dinanzi al TAR Toscana che era stato proposto

> "cautelativamente" in parallelo con il giudizio arbitrale conclusosi,

> in via definitiva, con l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5244

> del 21 febbraio 2019. Le domande infatti proposte dinanzi al TAR

> Toscana sono le medesime fatte valere nell'arbitrato, e la "duplicit¿"

> dell'azione era giustificata dall'incertezza normativa e

> giurisprudenziale del tempo se si dovesse ricorrere al giudice

> ordinario ovvero a quello amministrativo. Dal momento che su dette

> domande ¿ intervenuto il giudicato della Corte di Cassazione, non vi ¿

> pi¿ interesse a far decidere il ricorso dal TAR Toscana. Pertanto,

> provvederemo a depositare nei termini di rito dichiarazione di

> sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in quanto la

> relativa materia e controversia ¿ gi¿ stata decisa in via definitiva

> per effetto del giudizio arbitrale e del successivo rigetto di tutte

> le impugnazioni proposte da CIGRI e, in qualit¿ di terzo intervenuto,

> da ASA S.p.A.

>

> Quanto premesso, e come concordato verbalmente anche nell'incontro del

> 31 ottobre 2019 u.s., abbiamo provveduto a contattare l'Avv. Farnetani

> per chiedere se vi era la disponibilit¿ di ASA S.p.A. a ricercare un

> componimento della questione, anticipandogli che comunque avremmo

> inviato una lettera con la quale, nel Vostro interesse, avremmo

> richiesto il pagamento di quanto dovuto per effetto dei lodi arbitrali.

>

> Detta lettera, oltre che ad ASA S.p.A. ed all'Avv. Farnetani, ¿ stata

> inviata anche ai Comuni succeduti al disciolto CIGRI (Piombino,

> Suvereto, Campiglia Marittima, Monteverdi Marittimo, Sassetta, San

> Vincenzo).

>

> In sintesi, nella sopra citata lettera ¿ stato richiesto:

>

> - ad ASA il pagamento di quanto statuito nel lodo arbitrale (¿

> 1.250.000,00 oltre interessi) sul presupposto che i lodi arbitrali

> (defintivi per effetto della pronuncia della Cassazione) esplicano i

> propri effetti anche nei suoi riguardi in quanto ente succeduto a

> CIGRI nella gestione del servizio idirico integrato, nonch¿ il

> pagamento delle spese di lite del grado di appello e di cassazione,

> cui ASA era stata condannata direttamente;

>

> -¿ ai Comuni¿ di Piombino, Suvereto, Campiglia Marittima, Monteverdi

> Marittimo, Sassetta, San Vincenzo) il pagamento di quanto statuito dal

> lodo arbitrale (¿ 1.250.000,00 oltre interessi) e delle spese legali

> del grado di appello sia pure nei limiti di quanto da essi ricevuto in

> sede di liquidazione del patrimonio del disciolto CIGRI.

>

> Tra i Comuni deil disciolto CIGRI hanno risposto unicamente il Comune

> di piombino con nota del 7.1.2020 ed il Comune di Suvereto con nota

> del 9.12.2019. Entrambi detti Enti hanno dichiarato di non essere

> tenuti al pagamento di alcun importo in quanto ci¿ che avevano

> ricevuto a seguito della liquidaizone di CIGRI (Piombino ¿ 19.218,41 e

> Suvereto ¿ 1.715,95) era stato interamente versato alla Regione

> Toscana, quale creditrice.

> L'Avv. Farnetani per conto di ASA ha invece dichiarato la

> disponibilit¿ della societ¿ sua assitita al solo pagamento delle spese

> legali del grado di appello e di cassazione (pari ad ¿ 36.400,00 oltre

> spese generali cassa avvocati ed iva di legge), rigettando invece ogni

> obbligo di pagamento di quanto statuito nei lodi.

> Alla luce di quanto sopra, fermo restando che non ¿ contestato il solo

> obbligo di refusione al pagamento delle spese legali in Vostro favore,

> appare necessario percorrere (sia pure con le criticit¿ segnalate nel

> corso degli incontri tenutisi a Portoferraio, e indicate nelle nostre

> precedenti note) la sola strada dell'azione giudiziaria, per la quale

> tuttavia occorre che ciascun comune interessato conferisca apposito

> mandato alle liti.

> Rimaniamo comunque disponibili a fornire ogni eventuale ulteriore

> chiarimento ritenuto necessario.

> Cordiali saluti

> Per Avv. Luca Capecchi

> Avv. Giovanni Tieri

>>> Il 23/10/2019 12:27, Avv. Luca Capecchi ha scritto:

>> Faccio seguito alla comunicazione che segnalare la necessit¿ di

>> tenere un incontro con i rappresentanti di tutte le Amministrazioni

>> interessate per¿ valutare le possibili azioni conseguenti la

>> pronuncia della Cassazione che ha respinto il ricorso proposto da ASA

>> e dal Comune di Campiglia Marittima.

>> Allego nuovamente in proposito una nota illustrativa gi¿ inviataVi il

>> 27.3.2019.

>> Preciso altres¿ che, nei giorni scorsi, il TAR Toscana (sulla

>> medesima vicenda oggetto del giudizio ordinario sopra citato) ha

>> fissato udienza di discussione per il mese di marzo 2020.

>> Occorre pertanto discutere congiuntamente anche di detto giudizio che

>> - in verit¿ - potrebbe essere abbandonato considerata la ormai

>> intervenuta definitivit¿ dei Lodi arbitrali in conseguenza della

>> sopra citata pronuncia della Corte di Cassazione.

>> Poich¿ sar¿ a Portoferraio il \*31 ottobre p.v\*. per partecipare ad un

>> udienza in Tribunale fissata alle ore 11.30, sono disponibile ad un

>> incontro da tenersi nella prima mattinata (verso le 9.00-9.30) ovvero

>> nella tarda mattinata (verso le 12.00),¿ o nel primo pomeriggio, come

>> meglio da Voi ritenuto.

>> Cordiali saluti.

>> Per Avv. Luca Capecchi

>> Avv. Giovanni Tieri

>> Il 27/03/2019 11:16, Avv. Luca Capecchi ha scritto:

>>> Vedasi comunicazione allegata.

>>> Cordiali saluti.

>>> per Avv. Luca Capecchi

>>> Avv. Giovanni Tieri

>>> Il 05/11/2018 10:07, Avv. Luca Capecchi ha scritto:

>>>> La presente per comunicare che la causa in oggetto sar¿ discussa in

>>>> Cassazione alla camera di consiglio del 13.12.2018.

>>>> Ricordo il giudizio per cassazione ¿ stato proposto dalla societ¿

>>>> ASA e dal Comune di Campiglia Marittima contro la sentenza della

>>>> Corte di Appello di Roma che ha respinto la loro opposizione di

>>>> terzo contro i lodi arbitrali (Lodo Parziale del Prof. Avv.

>>>> Caianiello e lodo definitvo del Dott. Garofoli) con i quali si era

>>>> determinata la quota spettante alla Comunit¿ Montana a seguito del

>>>> suo recesso dal Cigri S.p.A.

>>> Allego in porposito il ricorso per cassazione proposto da ASA e dal

>>>> Comune di Campiglia Marittima ed il controricorso notificato

>>>> nell'interesse dei Comuni.

>>>> Sar¿ nostra cura comunicarVi l'esito del giudizio.

>>>> Cordiali saluti.

>>>> Per Avv. Luca Capecchi

>>> Avv. Giovanni Tieri

\*Studio Legale LUCA CAPECCHI E ASSOCIATI - Associazione Professionale

>>>> Avv. Luca Capecchi - Avv. Jacopo Quintavalli - Avv. Giovanni Tieri

>>>> \*Avv. Alessandro Toccafondi

>>>> sede principale: Via Giorgio La Pira n. 17 50121 Firenze Tel.

>>>> 055.282282/284130 Fax 055.4631852

>>>> sede secondaria: Via Margaritone n. 32 52100 Arezzo Tel.

>>>> 0575.352772 Fax 0575.300957

>>>>

>>>>

>>>>

>>>> "Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03 (tutela della

>>>> privacy) si precisa che questa e-mail e' inviata unicamente ai

>>>> destinatari sopra esposti con espressa diffida di leggerlo,

>>>> copiarlo, usarlo, senza autorizzazione.¿ Se avete ricevuto questa

>>>> copia per errore, vogliate distruggerla o contattarci

>>>> immediatamente. Grazie per la Vostra collaborazione.

>>>> This message may contain confidential and/or privileged

>>>> information.¿ If you are not the addressee or authorized to receive

>>>> this for the addressee, you must not use, copy,disclose or take any

>>>> action based on this message or any information herein. If you have

>>>> received this message in error, please advise the sender

>>>> immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for

>>>> your cooperation.

>>>>

>>>>